**ALLEGATO C)**

**PATTO D’INTEGRITA’**

Tra il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino - CF 01622460036

e

l’appaltatore del servizio in oggetto, …………………. con sede legale a …………………. in …………………………. (CF e P.IVA ……………………) iscritta nel Registro delle Imprese di ……………..al numero R.E.A ………………. rappresentata dal …………………. nato a ……………………… (..) il ………………., e residente a ……………… (…) in Via ………………, codice fiscale ………………………., il quale agisce in qualità di Procuratore speciale.

VISTO

- l’art. 1 comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;

-il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

-il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto0 degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021-2023 del Consorzio, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 31.03.2021;

-il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;

-il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19/12/2013;

L’AMMINISTRAZIONE E L’IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (CONSIP).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2.Il presente patto d’integrità rappresenta un sistema di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’ Amministrazione.

3.Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.

4.Nel patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5.Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dal RUP, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal Legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

6.In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale. Il Patto sancisce la reciproca, formale obbligazione del Consorzio e dell’appaltatore del servizio in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

7.La presentazione del patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima.

La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2

(Obblighi dell’Impresa)

1.L’ Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2.L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4.L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità, o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara.

Agli stessi obblighi è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.

5.Il Legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e a vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza.

6.Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.

7. Il Legale rappresentante dell’Impresa dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.

-di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dl Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

-di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

-di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura di affidamento;

-di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti;

-di segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla esecuzione del contratto in oggetto.

Articolo 3

(Obblighi dell’Amministrazione)

1.L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2.L’Amministrazione informa il proprio personale, i collaboratori ed i consulenti del Consorzio e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del contratto qualora venga assegnato, circa il presente Patto di integrità, e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza, e li rende edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

3.L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati nel comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio.

4.L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione alle fasi di esecuzione del contratto.

5.L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 4

(Sanzioni)

1.L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, ed accertamento positivo del fatto contestato, le seguenti sanzioni:

-esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;

-revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;

- risoluzione o perdita del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.;

2.In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione per i successivi tre anni.

Art. 5

(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6

(Durata)

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data, ………………….

Per il Consorzio

– Il Responsabile del Servizio

……………………………………………

Per l’Impresa

-Il Legale Rappresentante/Procuratore Speciale

…………………………………………………………………